



## **Disposizioni concernenti le procedure di formazione e approvazione dei Piani di Gestione dei siti di Rete Natura 2000.**

### **Punto 1 - Procedimento di formazione del Piano di Gestione dei siti di Rete Natura 2000 di competenza delle Province, delle Comunità Montane e degli Enti Gestori delle Aree Naturali Protette**

1. La Regione con deliberazione di Giunta Regionale n.4572 del 28.12.2007 ha individuato le Province, le Comunità Montane e gli Enti Gestori delle Aree Naturali Protette cui affidare mediante convenzione di incarico la redazione dei Piani di Gestione previsti dalle misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale (ZPS).
2. Analogamente a quanto avvenuto per le ZPS, alla conclusione del procedimento per la designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), la Giunta Regionale provvederà con proprio atto ad individuare gli enti pubblici tra quelli previsti dall'articolo 18 della Legge Regionale 26 giugno 2008, n.4, cui affidare mediante convenzione di incarico la redazione dei Piani di Gestione previsti dalle misure di conservazione per le ZSC.
3. Il procedimento di formazione del Piano di Gestione dei siti di rete Natura 2000 è svolto nel rispetto dei principi di concertazione e partecipazione di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11.
4. Entro 60 giorni dalla scadenza della convenzione di incarico, l'ente pubblico che ha redatto il Piano di Gestione lo adotta.
5. Entro 8 giorni dall'adozione, il Piano di Gestione è depositato presso la segreteria dell'ente che lo ha adottato e dell'avvenuto deposito è data notizia nel BUR, nell'albo pretorio del Comune o dei Comuni il cui territorio è interessato dal Piano di Gestione, dando indicazione delle sedi in cui chiunque può prendere visione degli elaborati, e su almeno due quotidiani a diffusione provinciale. Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bur dell'avviso di deposito, chiunque ha facoltà di prenderne visione e, nei 30 giorni successivi, può presentare le proprie osservazioni.
6. Scaduto il termine per la presentazione di osservazioni, entro 60 giorni il Presidente dell'ente trasmette il Piano di Gestione alla Regione, unitamente alle osservazioni pervenute e alle controdeduzioni dell'ente.
7. Il Consiglio Regionale, previo parere dell'Autorità Competente per l'attuazione nel Veneto della Rete ecologica europea Natura 2000 (nel prosieguo denominata Autorità Competente) istituita con deliberazione di Giunta Regionale n. 3766 del 21.12.2001, da formularsi entro 120 giorni dalla trasmissione degli atti, approva il Piano di Gestione, introducendo d'ufficio le eventuali modifiche necessarie ad assicurare:
  - a) il rispetto della vigente normativa comunitaria, statale e regionale in materia di tutela della biodiversità;
  - b) il rispetto degli indirizzi regionali vigenti in materia di tutela della biodiversità, tra cui le "Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Gestione per i siti della rete Natura 2000", contenute nell'Allegato A;
  - c) la coerenza degli obiettivi e delle strategie del Piano di Gestione rispetto al quadro conoscitivo relativo alle caratteristiche del sito e alla valutazione delle esigenze ecologiche di habitat e specie in esso presenti;

- d) la rispondenza del sistema di monitoraggio previsto dal Piano di Gestione con le previsioni contenute nella direttiva 92/43/CEE "Habitat" e nell'art. 13 del D.P.R. 357/97 e successive modifiche;
- e) la coerenza della rete ecologica regionale.

8. Il Piano di Gestione diventa efficace quindici giorni dopo la pubblicazione della delibera di approvazione nel B.U.R. da effettuarsi a cura della Regione.

9. Il Piano di Gestione è depositato presso la segreteria dell'ente che lo ha adottato, della Regione, delle Province e dei Comuni interessati, a disposizione del pubblico.

10. Le varianti al Piano di Gestione di competenza delle Province, delle Comunità Montane e degli Enti Gestori delle Aree Naturali Protette sono soggette alla stessa procedura di approvazione del Piano di Gestione.

## **Punto 2 – Procedimento di formazione del Piano di Gestione dei Siti di Rete Natura 2000 di competenza regionale o affidati all'Azienda Regionale Veneto Agricoltura**

1. La Regione, con deliberazione di Giunta Regionale n. 4572 del 28.12.2007, ha individuato i Piani di Gestione previsti dalle misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) alla cui elaborazione e approvazione provvede direttamente.

2. In aggiunta a quanto disposto con D.G.R. n. 4572 del 28.12.2007, la Regione, con deliberazione di Giunta regionale, può individuare i Piani di Gestione previsti dalle misure di conservazione per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), alla cui elaborazione e approvazione intende provvedere direttamente.

3. Nei casi in cui la Giunta Regionale abbia affidato la redazione dei Piani di Gestione all'Azienda Regionale Veneto Agricoltura, quest'ultima provvederà a trasmettere il piano elaborato alla Regione per l'adozione.

4. La Giunta Regionale, successivamente all'elaborazione, adotta il Piano di Gestione.

5. Entro 8 giorni dall'adozione, gli atti sono depositati presso la Segreteria all'Ambiente e Territorio della Regione e dell'avvenuto deposito è data notizia nel BUR, nell'albo pretorio del Comune o dei Comuni il cui territorio è interessato dal Piano di Gestione, dando indicazione delle sedi in cui chiunque può prendere visione degli elaborati, e su almeno due quotidiani a diffusione provinciale. Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bur dell'avviso di deposito, chiunque ha facoltà di prenderne visione e, nei 30 giorni successivi, può presentare le proprie osservazioni alla Regione.

6. Scaduto il termine per la presentazione di osservazioni, la Giunta regionale trasmette il piano al Consiglio Regionale unitamente alle osservazioni e al parere dell'Autorità Competente per l'attuazione nel Veneto della Rete ecologica europea Natura 2000 (nel prosieguo denominata Autorità Competente) istituita con deliberazione di Giunta Regionale n. 3766 del 21.12.2001, da formularsi entro 120 giorni dal ricevimento degli atti. Il Consiglio Regionale decide sulle osservazioni e approva il Piano di Gestione.

7. Il Piano di Gestione diventa efficace quindici giorni dopo la pubblicazione della delibera di approvazione nel B.U.R. da effettuarsi a cura della Regione.

8. Il Piano di Gestione è depositato presso la Segreteria all'Ambiente e Territorio della Regione e le segreterie della Provincia e dei Comuni interessati, a disposizione del pubblico.

9. Le varianti al Piano di Gestione di competenza della Regione sono soggette alla stessa procedura di approvazione del Piano di Gestione.

### **Punto 3 - Efficacia**

1. Le disposizioni contenute nel Piano di Gestione hanno efficacia estesa all'intero territorio soggetto al Piano e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni contrastanti eventualmente contenute in altri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, generali e attuativi.

2. Il Piano di Gestione ha validità a tempo indeterminato. Deve essere rinnovato o variato qualora il mutamento delle condizioni dei siti e delle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie presenti richiedano l'aggiornamento delle cartografie degli habitat e degli habitat di specie e l'adozione di nuove strategie gestionali per la conservazione.

3. Il Piano di Gestione che interessi un'area naturale protetta regionale deve essere recepito nel piano ambientale del Parco regionale o nel piano di gestione della Riserva regionale.

4. Le varianti al Piano di Gestione hanno stessa validità ed efficacia del Piano di Gestione.

### **Punto 4 – Misure di salvaguardia del Piano di Gestione**

1. Fatto salvo i casi di esclusione previsti dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 3173 del 10.10.2006, fino all'entrata in vigore del Piano di Gestione, ogni piano, progetto o intervento non direttamente connesso e necessario al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito di Rete Natura 2000, è assoggettato alla procedura di valutazione di incidenza prevista dall'articolo 5 del D.P.R. 357/97 al fine di verificare la conformità alle misure di conservazione previste dalla deliberazione di Giunta Regionale n.2371 del 27 luglio 2006 a decorrere dalla loro entrata in vigore, e il mancato contrasto con le misure di conservazione e la normativa previste dal Piano di Gestione adottato.

### **Punto 5 – Esercizio sostitutivo delle funzioni concernenti la formazione e l'adozione del Piano di Gestione di competenza delle Province, delle Comunità Montane e degli Enti Gestori delle Aree Naturali Protette**

1. In caso di mancato adempimento di compiti e delle funzioni connessi alla formazione ed adozione del Piano di Gestione nei termini previsti dalle disposizioni contenute nel paragrafo 1 da parte dell'Ente incaricato, la Giunta Regionale, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 30 giorni, nomina un commissario ad acta per l'esercizio dei poteri sostitutivi secondo le procedure del presente atto.

### **Punto 6 – Disposizioni finali.**

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, valgono le disposizioni normative comunitarie, statali e regionali vigenti in materia.